

N. R.G. XXXX/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

XXXX/2022

XXXXXX
XXXXXX

tra

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **23 marzo 2023** ad ore **10,25**. innanzi al dott. Stefania Carlucci, sono comparsi:

Per XXXXX XXXXXX l'avv. FABBRINI SIMONA.

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE l'avv. XXXXXX XXXXXXXX.

L'avv. Fabbrini produce giurisprudenza di merito sentenza della Corte di appello di Perugia in tema di termine delle lezioni e termine dell'attività didattica; non contesta la quantificazione delle ferie maturate come certificata dai Dirigenti Scolastici.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, assenti le parti.

Il Giudice

dott. XXXX XXXXX



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXX XXXX ha pronunciato. la seguente

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXXX/2022** promossa da:

XXXXX XXXX (C.F. XXXXXX), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) VIA DE MARCHI 4 13900 BIELLA; , elettivamente domiciliato in VIALE ARMANDO DIAZ 107 52025 MONTEVARCHI presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. XXXXX XXXXXX e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXXX XX XXXXX presso il difensore avv. XXXXXX XXXXXX

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha convenuto a giudizio il Ministero dell'Istruzione chiedendo: 1) accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 2) condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di € 2.586,98, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

In fatto ha dedotto:

- nell'a.s. 2013/2014 di avere fruito, obbligatoriamente, di 17 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 21,57 giorni di ferie maturati;
- nell'a.s. 2014/2015 di avere fruito, obbligatoriamente, di 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 16,83 giorni di ferie maturati;
- nell'a.s. 2015/2016 di avere fruito, obbligatoriamente, di 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 16,83 giorni di ferie maturati;
- per l'a.s. 2016/2017 di avere fruito, obbligatoriamente, di 14 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 19,67 giorni di ferie maturati;
- per l'a.s. 2017/2018 di avere fruito, obbligatoriamente, di 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 21,83 giorni di ferie maturati;

- nell'a.s. 2018/2019 di avere fruito, obbligatoriamente, di 13 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 22,17 giorni di ferie maturati;
- che il Ministero non l'ha invitato a fruire delle ferie maturate e non l'ha informato che la mancata fruizione ne avrebbe determinato la perdita.

Afferma il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti:
 per l'a.s. 2013/2014 pari a 6,92 (21,57 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse – 17 ferie fruito);
 per l'a.s. 2014/2015 pari a 6,83 (16,83 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse – 12 ferie fruito);
 per l'a.s. 2015/2016 pari a 6,83 (16,83 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse – 12 ferie fruito);
 per l'a.s. 2016/2017 pari a 7,67 (19,67 ferie maturate +2 riposo per festività soppresse - 14 ferie fruito);
 per l'a.s. 2017/2018 pari a 11,87 (21,83 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse – 14 ferie fruito);
 per l'a.s. 2018/2019 pari a 11,17 (22,17 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse – 13 ferie fruito).

Ha posto a fondamento della domanda l'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1 commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012 in attuazione all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE del 04/11/2003 e dell'art. 31 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea., richiamando pronunce della CGUE (06/11/2018 causa C-684/16 Max Planck).

MI in via preliminare di merito ha eccepito la prescrizione dei crediti dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2016/2017. Il Ministero dell'Istruzione ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito. Secondo il Ministero il diritto alla monetizzazione sussiste solo nel caso in cui il docente a tempo determinato abbia maturato un numero di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, comprensivi dei giorni successivi al termine delle lezioni e la scadenza del contratto, al netto dei giorni destinati di quelli destinati agli scrutini, esami di Stato e attività valutative e delle ferie fruito. Ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

*** L'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti *de quo* è infondata.

Consolidata giurisprudenza di legittimità afferma, in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, essere decennale il termine per il decorso della prescrizione, per la natura mista della stessa, con prevalente carattere risarcitorio: “ *L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.*” (cfr. da ultimo Cass. sez. L. sent. n. 3021/2020).

*** Merito.

Il quadro normativo in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato è il seguente.

Fino all'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 (07/07/2012) le norme del CCNL Comparto Scuola prevedevano:

- la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato “*all'atto della cessazione del rapporto di lavoro*” (art. 13 comma 15 e art. 19);
- per il solo personale a tempo determinato la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo dall'art. 13 comma 9), come

regolato dall'art. 19 comma 2, *“le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”*.

L'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 ha introdotto la seguente disciplina: *“le ferie ... spettanti al personale, ... delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico ... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”*.

La disposizione ha introdotto pertanto il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dall'entrata in vigore (07/07/2012), con effetto di prevalenza sull'art. 19 CCNL Comparto Scuola, che ne consentiva la monetizzazione, e l'obbligo di fruizione secondo i rispettivi ordinamenti, conservando così la facoltà per i docenti a tempo determinato di fruire di ferie in periodi diversi dalla sospensione delle lezioni.

La materia è stata nuovamente regolata dalla L. n. 228/2013, in vigore dal 01/01/2013 che, con l'art. 1 comma 54 ha posto, per tutto il personale docente, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni: *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”*.

Quanto al personale a tempo determinato l'art. 1 comma 55 L. n. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria alla disposizione di cui all'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute in vigore dal 07/07/2012), consentendola espressamente *“Il presente comma non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.

L'art. 1 comma 56 L. n. 228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole dei CCNL e che *“le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”*.

Secondo tale disciplina il personale docente a tempo determinato:

- dal 07/07/2012 al 01/01/2013 poteva godere delle ferie anche in periodi diversi da quelli della sospensione delle lezioni (art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 in relazione all' art. 19 comma 2 CCNL) senza conseguire la monetizzazione delle ferie (art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012), essendo espressamente prevista la cessata applicazione delle disposizioni (normative e) contrattuali di miglior favore dalla entrata in vigore del decreto, in particolare quindi dell'art. 19 CCNL che prevedeva il pagamento sostitutivo delle ferie non fruite;

- dal 01/01/2013 al 01/09/2013 poteva godere delle ferie anche in periodi diversi da quelli della sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all'art. 1 comma 55 L n. 228/2013), poteva

ottenere la monetizzazione delle ferie *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.

- dal 01/09/2013 era soggetto all’obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.

Come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, la normativa vigente circa il diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostitutiva delle ferie non fruita, deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell’Unione (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 14268/2022).

In tema, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell’indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l’abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro.

E’ stato in particolare statuito che *“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”*

Analogamente Cass. sez. L. sent. 21780/2022, (intervenuta in fattispecie di accertamento di rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico), ha ribadito la necessità della interpretazione conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, di cui alle tre sentenze del 06/11/2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal; in causa C-619/2016 Sebastian W. Kreuziger; in causa C- 684/2016 Max Planck). In particolare ha puntualizzato che:

1. il diritto alle ferie annuali retribuite è principio essenziale del diritto sociale europeo, origina da vari atti internazionali che hanno natura imperativa e l’indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro è ad esso intrinsecamente collegato (sent. Max Planck punto 72);

2. ad esso corrisponde in capo al datore di lavoro l’obbligo di concedere le ferie retribuite o un’indennità sostitutiva della ferie non godute (sent. Max Planck punto 79), gravando sul datore di lavoro l’onere di provare di avervi adempiuto;

3. il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi in concreto e in trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo che in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52);

4. l’onere probatorio grava sul datore di lavoro (Max Planck punto 46), solo quando è stato assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

Pertanto anche la previsione di cui all’art. art. 1 comma 55 L. n. 228/2012, come integrato dall’art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, laddove stabilisce per il docente a tempo determinato l’obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*, interpretato conformemente all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE

e quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva quando il datore di lavoro non abbia provato di averlo invitato a fruire delle ferie e di averlo informato, in modo puntuale e in tempo utile, che la mancata fruizione ne determina la perdita.

Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione del ricorrente di non essere stato né invitato a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione, il Ministero convenuto non ha fornito alcuna prova dell'adempimento.

Pertanto il ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruiti.

E' dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruiti (2), istituto di origine legale ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE regolante le ferie annuali.

E' pacifico tra le parti, ovvero non contestata dal ricorrente la diversa quantificazione delle ferie maturate come certificata dai Dirigenti Scolastici, che il docente abbia prestato servizio entro contratti a tempo determinato, che abbia maturato nell'a.s. 2013/2014 21,92 giorni di ferie, nell'a.s. 2014/2015 16,52 giorni di ferie, nell'a.s. 2015/2016 24 giorni di ferie, nell'a.s. 2016/2017 21 giorni di ferie, nell'a.s. 2017/2018 21,83 giorni di ferie, nell'a.s. 2018/2019 22,17 giorni di ferie (cfr. p. 22 ricorso e certificazioni del Dirigente Scolastico degli Istituti Scolastici in atti, all. 10, 8, 7, 6, 9 MI).

Risulta accertato, come emerge dalle certificazioni citate, che il docente:

nell'a.s. 2013/2014 ha maturato 4,92 giorni di ferie non fruiti (21,92 – 17 goduti come ammesso durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale) + 2 giorni per festività soppresse non fruiti;

nell'a.s. 2014/2015 non ha maturato giorni di ferie non fruiti (16,52 – 18, di cui 12 giorni fruiti come ammesso durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, 1 fruito nel giorno di sospensione dell'attività didattica deliberato dal C. di I., 5 giorni di ferie richiesti dal docente, cfr. all.8 MI) + 2 giorni per festività soppresse non fruiti;

nell'a.s. 2015/2016 ha maturato 12 giorni di ferie non fruiti (24 - 12 giorni fruiti come ammesso durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale (cfr. calendario regionale in atti e all. 7 MI che erroneamente indica in 14 detti giorni) + 2 giorni per festività soppresse non fruiti;

nell'a.s. 2016/2017 ha maturato 5 giorni di ferie non fruiti (21 - 16, di cui 14 giorni fruiti come ammesso durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale e 2 fruiti nei giorni di sospensione dell'attività didattica deliberati dal C. di I. il 30/10/2016 e il 24/04/2017, cfr. calendario regionale in atti e all. 7 MI che erroneamente indica il 15 giorni il periodo di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale) + 2 giorni per festività soppresse non fruiti;

nell'a.s. 2017/2018 ha maturato 4,17 giorni di ferie non fruiti (22,17 - 18, di cui 12 giorni fruiti come ammesso durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, 3 nei giorni di sospensione dell'attività didattica deliberati dal C. di I. e 3 giorni di ferie richiesti dal docente, cfr. all. 6 MI) + 2 giorni per festività soppresse non fruiti;

nell'a.s. 2018/2019 ha maturato 4,17 giorni di ferie non fruiti (22,17 – 18 goduti, di cui 13 fruiti come ammesso durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, 2 nei giorni di sospensione dell'attività didattica deliberati dal C. di I. il 24 e 26/04/2019, 3 richiesti dal docente il 22 e 23/05/2019 e il 15/06/2019, cfr. all. 9 MI+ 2 giorni per festività soppresse non fruiti).

Considerata la dedotta retribuzione giornaliera non contestata (€ 67,22 a.s. 2013/2014 e 2014/2015; € 67,49 a.s. 2015/2016; € 68,02 a.s. 2016/2017; € 69,53 a.s. 2017/2018 e 2018/2019), ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie/festività soppresse non godute pari a € 2.877,60.

Il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt.429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento del ricorso,

dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute negli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016//2017, 2017/2018, 2018/2019;

condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 2.877,60, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., € 49,00 per C.U.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 23 marzo 2023

Il Giudice
dott. XXXX XXX